

Comune di PESCATE

IMU 2026 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Si informa che:

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

ENTRO IL 16 GIUGNO 2026

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento le **abitazioni principali** e le **pertinenze** della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Le principali agevolazione in materia di IMU:

- **fabbricati di interesse storico o artistico** [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019]. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
- **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
- **abitazioni concesse in comodato** [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- **abitazioni locate a canone concordato** [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019]. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75%.
- **immobili merce** [art. 1, comma 751, della L. 160/2019 – legge di Bilancio 2020] . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

L'IMU deve essere versata in due rate. La **prima rata** deve essere corrisposta **entro il 16 giugno** di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La **seconda rata**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata **entro il 16 dicembre** di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2026, l'intero importo in un'unica soluzione.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	5,8 per mille
Aree edificabili	10,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 124/2011	1,00 per mille
Per gli altri immobili	10,00 per mille

SPORTELLO INFORMAZIONI e SERVIZIO CONTEGGIO IMU 2026

Anche quest'anno l'Ufficio Tributi comunale offrirà il servizio di compilazione gratuita (per le persone fisiche) dell'IMU dovuta per l'anno 2026 relativamente agli immobili posseduti nel Comune di Pescate. Il contribuente che desideri avere il conteggio IMU 2026 dovrà inviare una mail di richiesta a tributi@comune.pescate.lc.it specificando i dati anagrafici delle persone per cui si vuole il conteggio, un numero di telefono di riferimento e dovrà specificare se nel corso dell'ultimo anno ci sono state variazioni rispetto all'anno precedente. In caso affermativo dovrà comunicare anche le variazioni intervenute. Nell'oggetto della mail dovrà essere **TASSATIVAMENTE** indicato **"RICHIESTA CONTEGGIO IMU 2026"**. L'Ufficio Tributi esaminerà la richiesta ed effettuerà il conteggio inviando via mail i modelli di versamento imu per l'acconto e per il saldo. Nel caso in cui ci siano situazioni immobiliari complesse con elementi dubbi o soggetti a pratiche di condono/sanatoria non ancora definite, l'Ufficio tributi non sarà in grado di fornire questo servizio.

Le mail di richiesta di conteggio potranno essere inviate **a partire da LUNEDÌ 4 Maggio 2026 e sino a VENERDÌ 5 Giugno 2026**. **Richieste pervenute PRIMA O DOPO tale periodo non VERRANNO prese in considerazione.** Sul sito internet www.comune.pescate.lc.it è inoltre presente nei sevizi on line il servizio di conteggio IMU 2026.

L'ufficio Tributi è a disposizione per ogni ulteriore informazione al n. 0341/365169 int.3 da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.